

Milano



Atti del Comune

COMUNE DI MILANO
DC ATTIV. PROD. POLIT.

PG 222503/2010

Del 18/03/2010

DIRETTORE CENTRALE

(S) PROT. SEGR. GENERALE

18/03/2010

Milano, 18 marzo 2010

Oggetto: Misure relative ad attività economiche atte a prevenire e a contrastare il degrado urbano nonché a tutelare la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica nell'ambito territoriale denominato "Via Padova - Parco Trotter";

IL SINDACO

Premesso che:

- L'ambito territoriale comprendente le vie cittadine Padova, Arquà, Bambaia, Bassano del Grappa, Bolzano, Cecilio Stazio, Chavez, Cibrario, Clitumno, Conegliano, Dei Transiti, Fanfulla da Lodi, Giacosa, Guinizelli, Marco Aurelio, Marco D'Aviano, Merano, Felicità Morandi, Mosso, Pasteur, Pietro Crespi, Predabissi, Pria Forà, Roggia Scagna, Rovereto, Termopili, Turro, per brevità denominato "Trotter", versa in situazione di grave degrado, da cui conseguono concreti e gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- È necessario contrastare tali situazioni di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi e prevenirne l'aggravarsi;

Considerato che:

- Il contesto è densamente abitato e le numerose attività economiche ivi presenti, che, a vario titolo e in diversa misura, hanno facoltà di svolgimento in orari serali e notturni, attraggono nella zona numerosi clienti e avventori, i quali si soffermano a consumare cibi e bevande, fino a tarda ora e che con il loro comportamento arrecano danni e disturbo nell'area in parola;
- come evidenziato da rapporti della Polizia Locale, nonché da reclami di cittadini, tali abitudini comportano altre negative conseguenze quali:
 - problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, cagionati o aggravati dall'abuso di sostanze alcoliche da parte degli avventori, tra i quali si sono registrati episodi di violenza, anche gravissimi e recenti, che hanno destato grande allarme sociale;
 - disturbo al riposo e alla quiete della popolazione residente nell'area;
 - la commissione di comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;
 - violazioni di norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, che determinano intollerabili problemi ambientali e igienici e aggravio dei costi pubblici di pulizia;



Atti del Comune

- la gravità della situazione del plesso è comprovata dagli esiti delle azioni congiunte delle Forze di Polizia che, dalla metà dello scorso mese di febbraio ai primi giorni dello scorso mese di marzo, hanno condotto all'arresto di 63 persone e alla comminazione di sanzioni amministrative per un importo di circa 70.000 Euro, come reso noto dalla Prefettura in data 10.3.2010;

Ritenuto che:

- riduzioni dell'orario di svolgimento notturno delle attività economiche predette siano utili sia a contenere e ridurre i fenomeni negativi sopra richiamati, sia ad agevolare le attività di presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, a fini di prevenzione e repressione delle attività e condotte illecite, fermo restando che tali riduzioni debbano essere congruenti con i fini perseguiti e convenientemente calibrate in considerazione della natura delle diverse attività economiche;
- misure atte ad impedire e prevenire l'abbandono in misura ingente di contenitori di bevande in vetro siano altrettanto utili, sia a ridurre il degrado ambientale e igienico della zona, sia ai fini di sicurezza urbana e libera fruizione degli spazi pubblici poiché:
 - l'abbandono di tali rifiuti provoca rischi per l'incolumità dei passanti, sia quando i contenitori siano lasciati integri, sia quando siano infranti e sparsi sul suolo;
 - sono stati rilevati casi d'uso di bottiglie di vetro quali strumenti di offesa e corpi contundenti in occasione di diverbi e litigi;
- il divieto di svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia necessario completamento dell'insieme di misure adottate nei confronti delle attività di commercio in sede fissa;

Valutati positivamente i risultati conseguiti a seguito dell'adozione di analoghi provvedimenti in altri ambiti territoriali cittadini, particolarmente in termini di:

- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di ordine pubblico, igiene e pulizia dei luoghi e disturbo alla quiete dei residenti;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani;

Visti:

- l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 125/2008;
- l'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- gli artt. 27, comma 6, 104, comma 3, e 110, della L.R. 2.2.2010 n. 6;
- l'art. 17 bis, comma 3, del TULPS;
- l'art. 4, comma 3, della L.R. 30.4.2009 n. 8;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1555 del 19.6.2009;



Atti del Comune

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 818 del 18.3.2010;
- il parere favorevole reso, in data 12.3.2010, dalla commissione comunale di cui all'art. 78 della legge regionale 2.2.2010 n. 6;
- i pareri favorevoli sul provvedimento resi dalle associazioni della categoria artigiani Unione degli Artigiani della Provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza; APA – Confartigianato; Confederazione Nazionale degli Artigiani e della Piccola e Media Impresa, appositamente sentite;

DISPONE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE.

1.1. Il presente provvedimento si applica a tutela dell'ambito denominato "Via Padova – Parco Trotter", così determinato:

- Via Padova, per l'intera sua estensione;
- Via Arquà;
- Via Bambaia;
- Via Bassano del Grappa;
- Via Bolzano;
- Via Cecilio Stazio;
- Via Chavez;
- Via Cibrario;
- Via Clitumno;
- Via Conegliano;
- Via Dei Transiti;
- Via Fanfulla da Lodi;
- Via Giacosa;
- Via Guinizelli;
- Via Marco Aurelio;
- Via Marco D'Aviano;
- Via Merano;
- Via Morandi;
- Via Mosso;
- Via Pasteur;
- Via Pietro Crespi;
- Via Predabissi;
- Via Pria Forà;
- Via Roggia Scagna;
- Via Rovereto;
- Via Termopili,
- Via Turro.

1.2. Il presente provvedimento ha validità fino al 31 luglio 2010.



Atti del Comune

2. ORARI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE.

2.1. Si ribadisce che anche nell'area e per il periodo definiti all'art. 1, fermo restando il limite massimo di 13 ore giornaliere, gli esercizi di vendita al dettaglio osservano il seguente orario:

- apertura non prima delle ore 7.00;
- chiusura non oltre le ore 22.00.

2.2. Nell'area e per il periodo definiti all'art. 1, i pubblici esercizi di somministrazione, compresi quelli nei quali la somministrazione è accompagnata a servizi di intrattenimenti che ne caratterizzano l'attività, osservano il seguente orario:

- apertura non prima delle ore 6.00;
- chiusura non oltre le ore 24.00.

2.3. Nell'area e per il periodo definiti all'art. 1, le attività di trattenimento e svago svolte nei locali di pubblico spettacolo osservano il seguente orario:

- apertura non prima delle 7.00;
- chiusura non oltre le ore 3.00.

3. ORARI DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI E DI SERVIZI.

3.1. Si ribadisce che anche nell'area e per il periodo definiti all'art. 1, le attività di acconciatore ed estetista, fermo restando il limite massimo di 13 ore giornaliere, osservano il seguente orario:

- apertura non prima delle 7.00;
- chiusura non oltre le ore 22.00.

3.2. Nell'area e per il periodo definiti all'art. 1, le imprese artigiane di produzione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico di alimenti di propria produzione (gelaterie, gastronomie, rosticcerie, *take away*, kebaberie, pizzerie, pasticcerie e analoghi), osservano il seguente orario:

- apertura non prima delle ore 7.00;
- chiusura non oltre le ore 24.00.

3.3. Nell'area e per il periodo definiti all'art. 1, le attività di "Centri massaggi" osservano il seguente orario:

- apertura non prima delle ore 7.00;
- chiusura non oltre le ore 20.00.

3.4. Nell'area e per il periodo definiti all'art. 1, le attività di "Phone centre" osservano il seguente orario:



Atti del Comune

- apertura non prima delle ore 7.00;
- chiusura non oltre le ore 22.00.

4. DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE.

4.1. Nell'area e per il periodo definiti all'art. 1, dalle ore 20.00 fino alla chiusura, i negozi di vendita al dettaglio e, se autorizzate, le imprese artigiane di produzione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico di alimenti di propria produzione (gelaterie, gastronomie, rosticcerie, *take away*, kebaberie, pizzerie, pasticcerie e analoghi) situati nelle vie definite all'art. 1, possono vendere bevande solo in contenitori di carta o di plastica.

4.2. Nell'arco orario e nell'area considerati, tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione.

4.3. Resta fermo che, ove sia autorizzata, la vendita dei prodotti, bevande comprese, non direttamente preparati dagli artigiani deve cessare alle 22.00.

4.4. Analogamente, tutti i pubblici esercizi di somministrazione situati nell'area definita all'art. 1, dalle ore 20.00 fino alla chiusura, dovranno sospendere la vendita per asporto di bevande, salvo che in bicchieri di carta o di plastica.

5. DIVIETO DI COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.

In tutte le vie di cui all'art. 1 è vietato lo svolgimento di attività commerciali – vendita e somministrazione – su area pubblica in forma itinerante.

6. VIGILANZA E RACCORDO ISTITUZIONALE IN MATERIA D'ORDINE PUBBLICO.

6.1. I competenti organi di vigilanza terranno continuamente monitorata la situazione dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana nell'ambito territoriale definito all'art. 1.

6.2. In relazione a tale monitoraggio, in accordo e nell'ambito della collaborazione con le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza prevista dall'art. 15, comma 4, della legge 121/1981 e dall'art. 54, comma 1 lettera c) del D. Lgs. 267/2000, ove risulti necessario, sarà assunto ogni ulteriore adeguato provvedimento.

7. SANZIONI.

7.1. Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni degli artt. 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.3 e 5 del presente provvedimento sono punite ai sensi delle specifiche normative di settore, ferma restando l'applicazione delle altre vigenti norme applicabili.

7.2. Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni degli artt. 3.3 e 3.4 del presente provvedimento sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. n. 267/2000, applicandosi l'ammontare determinato in misura ridotta di € 450,00 dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 818 del 18.3.2010, ferma restando l'applicazione delle altre vigenti norme applicabili.



Atti del Comune

7.3. Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni dell'art. 3.1 del presente provvedimento sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. n. 267/2000, ferma restando l'applicazione delle altre vigenti norme applicabili.

7.4. Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni dell'art. 4.1 e 4.4 del presente provvedimento saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000, applicandosi per la sanzione pecuniaria l'ammontare determinato in misura ridotta in € 450 dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1555 del 19.6.2009 P.G. 471090/2009, ferma restando l'applicazione delle altre vigenti norme applicabili.

* * * * *

Si dà atto che il presente provvedimento:

- è stato preventivamente comunicato al Prefetto della Provincia di Milano;
- resterà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano;
- avrà esecuzione dal giorno 25 marzo 2010.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- innanzi al Prefetto della Provincia di Milano entro 30 giorni;
- innanzi al TAR della Lombardia entro 60 giorni;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Letizia Moratti